

**COMUNE DI SAN LEO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 08/06/2018

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2021

**INDICE**

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE*
- ART. 2 - FINALITÀ*
- ART. 3 - DEFINIZIONI*
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI*
- ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI*
- ART. 6 - IL SERVIZIO PUBBLICO*
- ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA*
- ART. 8 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA*
- ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA*
- ART. 10 - FRAZIONE ORGANICA UMIDA*
- ART. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE*
- ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI*
- ART. 13 - RIFIUTI CIMITERIALI*
- ART. 14 – SERVIZI DI RACCOLTA STRADALE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI POSIZIONAMENTO*
- ART. 15 – SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI ESPOSIZIONE*
- ART. 16 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI*
- ART. 17 - TRASPORTO*
- ART. 18 - PESATURA DEI RIFIUTI*
- ART. 19 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO*
- ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO*
- ART. 21 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE*
- ART. 22 - AREE VERDI*
- ART. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO*
- ART. 24 - PULIZIA AREE DI SOSTA PER NOMADI*
- ART. 25 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO*
- ART. 26 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO*
- ART. 27 - ACCESSO*
- ART. 28 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA*
- ART. 29 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI*
- ART. 30 - OBBLIGHI DEL GESTORE*
- ART. 31 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO*
- ART. 32 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI (ABROGATO)*

ART. 33 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

ART. 34 - VIGILANZA AMBIENTALE SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 35 - SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 36 - PROVENTI ED AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO

Art. 37 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PREVISTE DAL D.LGS 152/2006

**Art. 38 – PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE E DEGLI IMPORTI UNITARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DA PARTE DEGLI UTENTI, UTENTI ( articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 29/04/2021**

Art. 39 - PENALITÀ PER IL GESTORE

Art. 40 - NORME TRANSITORIE E FINALI

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento adottato dal Comune di San Leo ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (introdotte anche dal DLgs 205/2010) - nel seguito denominato Decreto - e dell'art. 6 comma 1 della L.R. 25 del 6 settembre 1999 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati.

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 25 del 6 Settembre 1999 e s.m.i., comprende lo spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.

### Art. 2 – FINALITÀ

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è disciplinata dal presente regolamento, al fine di assicurarne lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui *all'articolo 198, comma 2, lettera d) del Decreto*;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi *all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto*.

### Art. 3 – DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Decreto, modificato dall'art. 10 del DLgs 205/2010, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti:

- **raccolta itinerante**: le operazioni di raccolta di rifiuti urbani eseguita periodicamente in luoghi prestabiliti mediante automezzi appositamente attrezzati;

- **conferimento**: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- **ecopunto ovvero stazione ecologica di base**: insieme di contenitori destinati alla raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilati, liberamente accessibili al pubblico;
- **centro di raccolta (CdR) o stazione ecologica attrezzata (SEA)**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **stazione ecologica mobile (SEM)**: automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riutilizzo, al riciclaggio;
- **compostiera**: contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore.

#### **Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è contenuta all'art. 184 del Decreto, modificato con l'art. 10 del DLgs 205/2010.

Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del Decreto, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (computer, toner, cartucce, nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose);

I seguenti rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani; essi però non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori della raccolta stradale, ma debbono essere conferiti a cura del produttore presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate/Mobili dell'ambito indicate dal gestore come idonee:

- i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del decreto, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali e/o strutture di civili abitazioni, purché siano conferiti in quantità non superiore ai 600 kg/cantiere e rientrino nel seguente elenco:

- a) rifiuti misti di costruzione e demolizione (codice C.E.R. 17 09 04)
- b) cemento (codice C.E.R. 17 01 01)
- c) mattoni (codice C.E.R. 17 01 02)
- d) mattonelle e ceramiche (codice C.E.R. 17 01 03)
- e) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (codice C.E.R. 17 01 07)
- f) pneumatici e camere d'aria purché conferiti da privati cittadini con un limite di n. 4 pneumatici per conferimento;
- g) i contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati;
- h) teli agricoli di copertura e pacciamatura;

Sono altresì assimilati i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi *dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.*

Per i soggetti aventi partita IVA, produttori di rifiuti sopra i quantitativi sopra specificati e/o il cui smaltimento comporta un onere, tale somma è corrisposta dal produttore al gestore del servizio qualora il rifiuto voglia essere smaltito attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata.

## **Art. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari;
- i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, ecc..
- i rifiuti speciali pericolosi

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 6 - IL SERVIZIO PUBBLICO**

Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati, avviati a smaltimento; i rifiuti urbani, avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata.

Il produttore può comunque avviare a recupero rifiuti speciali assimilati presso soggetti terzi autorizzati a propria cura e spese, avendo cura di comunicare semestralmente i dati al gestore del servizio pubblico.

Il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità, secondo le modalità previste nel Disciplinare tecnico del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, i risultati ottenuti ed i dati quantitativi e

statistici di tutti i flussi dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti oggetto di servizi integrativi, raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno precedente.

Ciascun Comune individua al proprio interno la struttura di riferimento per il mantenimento dei contatti con l'Autorità e con il gestore per tutte le questioni afferenti il servizio di gestione dei rifiuti.

## **TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA**

### **Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA**

Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati devono essere svolte in modo da mitigare l'impatto con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:

- estendere, fino alla copertura totale, la percentuale di utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
- programmare gli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità di servizio e le condizioni del traffico;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
- concertare con ciascun Comune le problematiche di carattere operativo inerenti il servizio rifiuti, per gli aspetti amministrativi di competenza comunale, con particolare riferimento al piano di collocazione dei contenitori di cui al successivo articolo;
- per quanto riguarda i servizi di raccolta stradale, assicurare l'efficienza e il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.

Per quanto riguarda i servizi di raccolta domiciliare o dedicati l'utenza ha l'obbligo di custodire i contenitori e di avvisare il Gestore in modo tale che questo possa:

- provvedere alla manutenzione del contenitore o procedere alla sostituzione del contenitore nel caso non sia idoneo alla raccolta dei rifiuti;
- provvedere alla sostituzione del contenitore in caso di furto/sparizione.

I sistemi di servizio, le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta possono variare in relazione alle caratteristiche dei rifiuti, alle modalità di trattamento e smaltimento, alla configurazione urbanistico-residenziale delle zone servite, alle esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio.

Gli standard di gestione adottati nelle diverse zone e le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature impiegate per ogni singola raccolta sono specificate nella pianificazione d'ambito.

Altre modalità di raccolta che si rendessero opportune in base ai risultati delle raccolte e alle esigenze organizzative aziendali, in relazione alla economicità del servizio, potranno essere attuate previa approvazione da parte dell'Autorità.

### **Art. 8 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA**

I rifiuti che per motivi tecnici ed economici non possono essere oggetto di raccolta differenziata sono raccolti in modo indifferenziato.

La raccolta dei rifiuti indifferenziata è attuata su tutto il territorio comunale mediante le seguenti metodologie prescelte in relazione alla tipizzazione delle zone:

- raccolta stradale mediante cassonetti e/o altri contenitori;
- raccolta domiciliata e/o porta a porta

## **Art. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

La raccolta differenziata (RD), definita dall'art. 10 del DLgs 205/2010, è “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e quelli assimilati in frazioni merceologiche omogenee”.

La RD è finalizzata:

- ad ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia;
- a diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti.

Gli obiettivi quali-quantitativi e temporali della RD sono stabiliti nella pianificazione provinciale.

Sono oggetto della RD le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone,
- vetro,
- plastica,
- alluminio,
- metalli ferrosi e non ferrosi,
- legno non trattato,
- abiti;
- frazione organica umida,
- RAEE,
- ingombranti non metallici
- vernici, inchiostri e adesivi,
- solventi,
- pile e batterie,
- prodotti fotochimici,
- pesticidi,
- medicinali,
- oli e grassi,
- pneumatici,
- materiali da costruzione a base di amianto,
- rifiuti misti di costruzione e demolizione.

La RD è attuata utilizzando le seguenti metodologie:

- raccolta stradale mediante contenitori dedicati riuniti in ecopunti;
- attivazione di una rete di Stazioni Ecologiche Attrezzate/Mobili;
- raccolta domiciliata e/o raccolta porta a porta;
- raccolte itineranti
- raccolte a chiamata;
- raccolte puntuali presso grandi produttori.

## **Art. 10 - FRAZIONE ORGANICA UMIDA**

Al fine di favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati, è attivata la raccolta separata della frazione organica umida presente nei rifiuti generati da:

- attività di cucina e di orticoltura delle utenze domestiche;
- attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;

- attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
- industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
- mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
- mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
- sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere con le relative indicazioni e istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico, le utenze che dispongono di un adeguata area (orto/giardino) dove porre la compostiera e riutilizzare il compost prodotto. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla verifica delle condizioni dichiarate.

I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, possono essere conferiti, dal soggetto che effettua la manutenzione al servizio pubblico di raccolta previa convenzione con il Gestore.

### **Art. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE**

I RAEE (D. Lgs. 25 luglio 2005 n°151) ed i rifiuti ingombranti quali mobilio, beni di arredamento o beni in genere che a causa delle loro dimensioni non possono essere collocati nei normali contenitori stradali, sono raccolti separatamente con le seguenti modalità:

- raccolta a domicilio su chiamata;
- raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate.

Il periodo massimo entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio dalla richiesta dell'utente è indicato nella Convenzione con il gestore.

### **Art. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica in ottemperanza a quanto disposto *dall'art. 198 comma 2 lett. d) del Decreto*, sono gestiti in modo distinto e adeguato a partire dal loro conferimento come di seguito indicato:

a) *Batterie e pile*. La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 2) è effettuata mediante appositi contenitori distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, ecc.) nonché presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate/mobili.

b) *Batterie per autotrazione*. Qualora non sia possibile il conferimento al rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero devono essere conferite presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

c) *Medicinali e farmaci scaduti*. La raccolta dei farmaci scaduti e/o le confezioni parzialmente usate è prevista presso le farmacie del territorio negli appositi contenitori o in alternativa presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate (CdRC)/mobili.

d) *Olii e grassi animali, vegetali e minerali*. In ragione della propria attività, chi detiene olii e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

e) *Toner, cartucce e nastri da stampanti*. Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate/mobili o consegnati a soggetti autorizzati.



f) *Altri rifiuti pericolosi di origine domestica*. I seguenti ulteriori rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate/mobili ovvero ritirati dal servizio itinerante eventualmente istituito dal gestore:

- solventi;
- acidi;
- sostanze alcaline;
- prodotti fotochimici;
- pesticidi;
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose; solo vernici secche
- detergenti contenenti sostanze pericolose;
- legno contenente sostanze pericolose.

g) *Rifiuti contenenti cemento-amianto*. Per il ritiro e lo smaltimento di modeste quantità di rifiuti in cemento – amianto in forma compatta (lastre in cemento-amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento-amianto) i privati cittadini non possono rivolgersi al servizio pubblico.

### **Art. 13 - RIFIUTI CIMITERIALI**

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente a cura di chi gestisce l'attività cimiteriale, confezionati e stoccati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale; gli imballaggi devono recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari. Tali rifiuti possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

### **Art. 14 – SERVIZI DI RACCOLTA STRADALE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI POSIZIONAMENTO**

I contenitori stradali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere muniti di apertura a pedale o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
- essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e siano di facile disinfezione;
- essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza;

A seconda delle tipologie di rifiuto da conferire, i contenitori sono identificati da appositi colori di riferimento e da adesivi identificativi, in cui sia specificato il rifiuto conferendo.

Rifiuti indifferenziati: contenitori da 360 litri a 3200 litri, di colore grigio metallizzato o verde.

Carta : contenitori da 360 litri a 1700 litri, di colore blu.

Plastica e imballaggi leggeri: contenitori da 360 litri a 1700 litri, di colore giallo.

Vetro: contenitori da 360 litri di colore verde.

Umido e organico: contenitori da 240 litri a 1100 litri di colore marrone.

I contenitori stradali sono collocati, di norma, su suolo pubblico, in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della facilità delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione. Sono privilegiate le aree che permettono il raggruppamento dei contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata sia indifferenziata (ecopunto).

Di norma deve essere garantita la disponibilità di un cassonetto ogni 50 utenti e la distanza massima della singola utenza dal contenitore più vicino non deve superare i 500 metri.

Nell'allestimento delle aree deve essere evitata la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico, e nel caso di raccolta domiciliare e eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale.

La collocazione dei contenitori, suddivisi per tipologia di raccolta e tipi di contenitore, è riportata in un apposito Atlante realizzato per il Comune dal Gestore del Servizio. Il Comune esprime l'assenso al sistema di collocamento rappresentato nell'Atlante rilasciando contestualmente le autorizzazioni di propria competenza. Il Gestore può variare la disposizione dei contenitori al fine di migliorare le prestazioni dei circuiti di raccolta e diminuire gli impatti sull'ambiente circostante dandone preventiva comunicazione al Comune per il relativo assenso. Il Comune e gli utenti, singoli e associati, possono chiedere modifiche al sistema di disposizione dei contenitori sulle quali il Gestore è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e/o dell'assenso del Comune.

I contenitori utilizzati per la raccolta stradale potranno essere dotati di apposito dispositivo identificativo che consenta la sua successiva correlazione all'utente, e al gestore di utilizzarne i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, quantificazione del rifiuti conferito, ecc.).

Nel caso di interventi di sistemazione viaria, e/o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti dovranno obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani, in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

## **ART. 15 – SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI ESPOSIZIONE**

I contenitori da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con modalità domiciliare sono forniti all'utenza in comodato gratuito. E' obbligo dell'utente custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

I contenitori consegnati all'utenza hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale sia quantitativa, tra il conferimento dei rifiuti e la periodicità del loro ritiro.

I contenitori dovranno essere installati e ospitati in area privata o di pertinenza. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori

potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

In caso di necessaria manutenzione, rottura o furto è compito dell'utente contattare il Gestore per opportuna segnalazione e il Gestore provvederà alla manutenzione o sostituzione. E' fatta salva al Gestore la possibilità di richiedere all'utenza una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 o una copia della denuncia che attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

Il gestore può accedere alle aree private per l'esposizione e il riposizionamento dei contenitori, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) liberatoria formale da parte del condominio;
- b) garanzia di libero accesso degli operatori all'area privata;
- c) posizionamento dei contenitori da movimentare in prossimità dell'accesso (distanza massima 4 m);
- d) ingresso pedonale degli operatori (non è consentito l'accesso agli automezzi).

L'utenza deve esporre i contenitori su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione di proprietà al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, collocandoli in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta. Ad ogni utenza è vietato appropriarsi di contenitori assegnati ad altra utenza.

I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica devono essere conferiti al Gestore esclusivamente negli appositi contenitori forniti all'utenza e nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto. I contenitori devono essere esposti chiusi in modo da evitare ogni possibile dispersione di rifiuto.

I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare potranno essere dotati di apposito dispositivo identificativo che consenta la sua successiva correlazione all'utente, e al gestore di utilizzarne i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, quantificazione del rifiuti conferito, ecc.).

Durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore avrà la possibilità di organizzare i propri operatori con tag da apporre sui contenitori, procedere alla registrazione dell'utenza e non effettuare lo svuotamento in caso di errato conferimento di materiale differenziato.

## **Art. 16 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI**

I contenitori stradali installati sul territorio devono essere periodicamente sottoposti al lavaggio interno ed esterno e alla disinfezione, utilizzando automezzi appositamente attrezzati e secondo gli standard fissati nel Piano d'ambito.

Il Gestore del servizio assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno.

Il lavaggio e disinfezione dei contenitori affidati alle utenze domestiche e non domestiche per la raccolta dei rifiuti domiciliare sono a carico dell'utenza.

## **Art. 17 – TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di manutenzione e di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze

igienico sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).

### **Art. 18 - PESATURA DEI RIFIUTI**

Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per tipologie al momento dell'avvio presso gli impianti di trattamento, recupero, smaltimento e stoccaggio.

Gli strumenti di pesatura devono essere tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. L'Autorità può richiedere al Gestore di fornire apposita documentazione in cui sono riportati l'ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate per ogni singola apparecchiatura di misura.

### **Art. 19 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO**

Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal "Piano Regionale di gestione dei Rifiuti", approvato con Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015.

## **TITOLO III - SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE**

### **Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO**

Il servizio di spazzamento delle aree pubbliche ed a uso pubblico è attuato all'interno del perimetro stabilito nella pianificazione d'ambito e nel Disciplinare Tecnico:

- nei centri abitati e nelle frazioni;
- nelle altre zone previste.

Il servizio prevede:

- lo spazzamento delle strade, delle altre aree pavimentate pubbliche o ad uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti dalle aree verdi pubbliche;
- la collocazione, manutenzione e svuotamento di cestini e contenitori porta-rifiuti (escluse aree verdi pubbliche)
- la raccolta separata delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle rive dei fiumi e dei laghi, gli arenili e aree golenali;
- il pronto intervento per asportazione rifiuti, spazzamento a seguito di sversamenti accidentali e/o incidenti stradali. I costi derivanti da tale prestazione sono a carico del soggetto che ha creato la condizione;
- il trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti.

La gestione del servizio è improntata ai seguenti principi:

- la tutela igienico-sanitaria per gli operatori, gli utenti e l'ambiente circostante in tutte le fasi di espletamento;

- il minimo disturbo al contesto urbano anche attraverso la scelta degli opportuni orari di esecuzione delle attività;
- l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti disponibili allo stato dell'arte in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti, ed in genere dell'utilizzazione delle aree.
- l'utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
- l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e delle attrezzature utilizzate;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali.

## **Art. 21 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE**

La pulizia ordinaria delle superfici pavimentate viene effettuata mediante attività di spazzamento manuale e/o meccanizzato e lavaggio periodico anche con disinfezione, in modo da asportare polvere, detriti, foglie e rifiuti di piccole dimensioni, vedi comma 1 art. 19 del presente documento.

Sono oggetto di intervento, le seguenti superfici pavimentate:

- strade, piazze, portici e marciapiedi classificati comunali;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali che quelli edificati su entrambi i lati);
- strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre, ecc.) dotate di regolare pavimentazione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
- percorsi comunali, anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso i parcheggi e l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- le piste ciclabili urbane ed extraurbane;
- i camminamenti delle aree a verde pubblico.

Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:

- evitare di sollevare notevoli quantità di polvere;
- evitare di ostruire i fori delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Il lavaggio e la disinfezione delle superfici pavimentate sono previsti per aree che presentano particolari situazioni di rischio igienico e per la sicurezza dei cittadini.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti.

## **Art. 22 - AREE VERDI**

La pulizia delle aree verdi prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati al suolo e la collocazione e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti.

Sono oggetto di intervento, le seguenti aree:

- aiuole spartitraffico e le aree a corredo delle strade;
- le aiuole, i giardini e le altre aree verdi;

- parchi urbani ed extraurbani con esclusione di quelli dotati di servizio proprio per la raccolta dei rifiuti;
- camminamenti e/o spazi attrezzati,
- piccoli specchi d'acqua all'interno delle aree indicate.

Alle operazioni di rimozione dei residui di sfalcio e potatura provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione dell'area verde.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nei parchi e nelle aree verdi frequentate dalla cittadinanza sono installati cestini porta-rifiuti. Le caratteristiche costruttive dei contenitori dovranno essere compatibili con le esigenze di arredo, integrarsi nel contesto paesaggistico ambientale e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali.

### **Art. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO**

I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo,:

- i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
- i gestori di parcheggi a pagamento;
- gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni sportive o culturali, fiere, ecc.;
- i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
- i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);

sono obbligati a provvedere giornalmente al termine dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti dai titolari delle concessioni al servizio pubblico nei modi previsti dal presente regolamento e alle indicazioni impartite dal Gestore.

E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di installare nell'area di pertinenza idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori e di provvedere al loro svuotamento.

Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.

Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

### **Art. 24 - PULIZIA AREE DI SOSTA PER NOMADI**

Nelle aree assegnate specificamente alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito uno specifico servizio di raccolta. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza dal Sindaco per regolare il suddetto servizio.

### **Art. 25 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO**

Sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, ivi comprese le rive dei fiumi, dei laghi e le aree golenali, sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.

Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco, arpa, comune ecc.).

Tali programmi dovranno essere oggetto di accordi specifici.

#### **Art. 26 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO**

Per il Comune è predisposto, nel rispetto degli standard previsti nella pianificazione d'ambito, il "programma del servizio di pulizia" nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, la modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il Comune esprime l'assenso al Programma rilasciando contestualmente tutti i permessi e le autorizzazioni di propria competenza. Il Gestore può in ogni momento chiedere di variare il Programma al fine di migliorare le prestazioni, diminuire il disturbo arrecato alla cittadinanza, adeguare le tecnologie utilizzate dandone preventiva comunicazione al Comune. Il Comune e gli utenti, singoli e associati, possono chiedere modifiche al Programma sulle quali il Gestore è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

### **TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER I CdR-SEA**

#### **Art. 27 – ACCESSO**

Tutti gli utenti del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio del Comune di San Leo possono conferire rifiuti Urbani e speciali assimilati nei CdR-SEA attiva in Via Cavallara-Comune di Maiolo, nel rispetto delle condizioni dettate dal presente regolamento.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari prestabiliti.

L'accesso degli automezzi all'interno delle Stazioni è regolamentato dal Gestore, mediante apposita segnaletica, in funzione delle aree di sosta disponibili e dalla necessità di garantire sicurezza e funzionalità alle operazioni di scarico. Gli addetti al CdR-SEA possono in ogni momento disporre le limitazioni necessarie per garantire la sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti.

L'accesso al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti è consentito esclusivamente previo accordo con il Gestore.

#### **Art. 28 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

Il Gestore deve assicurare la costante e capillare diffusione dell'informazione all'utenza sulle modalità e le condizioni di accesso ai CdR-SEA, in particolare per:

- la localizzazione e l'indirizzo,
- le giornate e gli orari di apertura,
- le tipologie di rifiuto conferibili e le relative modalità.

La diffusione dell'informazione avviene tramite:

- l'apposizione di cartelli all'ingresso;
- la realizzazione di una apposita rete di cartelli stradali segnalatori;
- appositi comunicati, da ripetere periodicamente sulla stampa locale.

## **Art. 29 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI**

Nei CdR-SEA possono essere conferiti rifiuti urbani e speciali assimilati, purché separati per frazione merceologica ai fini del successivo avvio a riciclo e/o recupero.

In particolare presso i CdR-SEA appositamente attrezzate, indicate dal gestore, sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone;
- vetro;
- plastica;
- sfalci e potature;
- metalli;
- ingombranti e RAEE
- pneumatici
- materiali inerti
- olio vegetale esausto
- olio minerale usato
- batterie e accumulatori al piombo
- batterie e accumulatori - pile
- medicinali
- filtri olio motore
- contenitori etichettati Te/o F.

Il conferimento dei rifiuti urbani aventi caratteristiche di pericolosità è in ogni caso subordinato alla presenza dei necessari presidi strutturali di sicurezza.

## **Art. 30 - OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il Gestore, laddove imposto dalle normative vigenti, richiede le autorizzazioni necessarie per la gestione dei CdR-SEA.

Il gestore è tenuto ad evitare effetti negativi sull'ambiente circostante in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo e nell'aria, di rumori e di odori molesti e di proliferazione di vettori.

Il Gestore svolge tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento del CdR-SEA. In particolare per i CdR-SEA:

- apertura e chiusura degli ingressi secondo gli orari previsti per il conferimento degli utenti;
- fornire all'utente tutte le indicazioni necessarie al corretto conferimento;
- supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico e di carico;
- effettuare, ove richiesto, le operazioni di identificazione e pesatura;
- verificare il corretto conferimenti all'interno dei contenitori;
- provvedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna della Stazione e della piattaforma e al decoro delle strutture presenti;
- provvedere alla rimozione di eventuali materiali /rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso e/o nelle area di pertinenza;
- provvedere alla manutenzione del verde nelle aree interne ed in quelle esterne ove considerate di pertinenza;
- rilasciare i documenti di accompagnamento nei casi in cui siano previsti.

I materiali raccolti saranno avviati a riciclo e/o recupero per materia a cura del Gestore alle condizioni contenute nel contratto di servizio.



## **TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Art. 31 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, i Comuni, in accordo con l' Autorità e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, possono stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciali, per l'erogazione di attività, anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005 le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell'attività, alle seguenti condizioni:

- le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
- il legale rappresentante dell'organizzazione s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

La concessione dei beni è in ogni caso subordinata al rispetto da parte dei volontari delle norme e dei regolamenti per l'utilizzo degli stessi.

Il Comune provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla convenzione sostenuti dalla organizzazione di volontariato.

## **TITOLO VI – DIRITTI E DOVERI PER L'UTENZA**

### **Art. 32 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI ( ABROGATO)**

### **Art. 33 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

Il Gestore ed il Comune provvedono ad informare gli utenti in modo puntuale e specifico sulle modalità dell'organizzazione delle raccolte dei rifiuti urbani e speciali assimilati e dei servizi integrativi.

L'informazione viene effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, comunicazioni mediante quotidiani locali, sito internet, ecc.) e in particolare deve riguardare:

- modalità di raccolta e di conferimento per le diverse frazioni di rifiuti;
- modalità degli appuntamenti per le raccolte itineranti (ecomobile);
- modalità delle raccolte domiciliari;
- ubicazione ed orari di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
- ubicazione ed orari di apertura degli sportelli al pubblico;
- incentivi e agevolazioni previste per gli utenti;
- comportamenti da tenere da parte dell'utente;
- sanzioni per eventuali infrazioni commesse dall'utente.

Ogni qual volta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.

Il Gestore adotta una linea grafica unitaria per tutti gli strumenti della comunicazione.

## **TITOLO VII – VIGILANZA AMBIENTALE IN TEMA DI RIFIUTI, SANZIONI, PENALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 34 – VIGILANZA AMBIENTALE SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il Comune disciplina la vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti secondo le normative vigenti.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n. 23/89, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.57 del C.P.P.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015 può prevedere la nomina di:

- Agenti Accertatori: soggetti lavoratori dipendenti del Gestore della raccolta rifiuti, che previo corso di formazione ed esame secondo le modalità previste dalla Legge, sono abilitati all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- Ispettori Ambientali volontari: soggetti a cui spettano mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto al corpo di Polizia Municipale, ai corpi di Polizia Locale ed agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015, il Comune per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti, può avvalersi del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (

chiamato anche Gestore della raccolta ), che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati **Agenti Accertatori**.

### **Art. 35 – SISTEMA SANZIONATORIO**

La presente parte del Regolamento ha la finalità di fornire un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento il seguente prospetto sostituisce tutti quelli contenuti in altri Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nelle parti inerenti gli importi ed i comportamenti sanzionati attualmente vigenti.

### **Art. 36 – PROVENTI ED AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO**

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015, sono riscossi dal Comune ove è accertata la violazione e devono essere destinati al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.

Sono applicate le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81, in particolare per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n° 689/81 è il Sindaco del Comune nel quale è accertata la violazione.

### **Art. 37 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PREVISTE DAL D.LGS 152/2006**

Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti, ecc), ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 152/2006.

Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di Ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all'interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.

L'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. 152/2006.

In ogni caso, prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D. Lgs. 152/2006.

### **Art. 38 – PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE E DEGLI IMPORTI UNITARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DA PARTE DEGLI UTENTI ( articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 29/04/2021.**

N.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Ai fini di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria ( es: rifiuti vegetali), l'utente dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile.	€ 52,00	€ 312,00	€ 140,00
3.	Nei casi in cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate.	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
6.	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
7.	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8.	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
9.	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
10.	E' punita l'asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
12.	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore).	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
13.	E' fatto obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato).	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.	Esposizione di rifiuti in orario non consentito:			
14.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
14.3	Rifiuti urbani pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
15.	Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) non pericolosi sul suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00

16.	Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) ingombranti non pericolosi su suolo pubblico	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
18.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
19.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezione animali	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
20.	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
21.	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche.	€150,00	€ 600,00	€ 200,00
22.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesso in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività.	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
23.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
24.	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati.	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
25.	Mala gestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati.	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
26.	Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di produzione del medesimo oppure diverso da quello di ubicazione dell'utenza di riferimento del rifiuto, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio ( a titolo esemplificativo, per i conferimenti presso S.E.A7Centri comunali di raccolta). Salvo prova contraria, il rifiuto si intende prodotto nel Comune di residenza o di domicilio del soggetto che conferisce il rifiuto o del suo obbligato in solido.	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
27.	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
28.	Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio; nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario.	83	500	166
29.	Per comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente prospetto.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00

### **Art. 39 - PENALITÀ PER IL GESTORE**

Le penalità applicate dall' Autorità al Gestore, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione del servizio sono previsti nel Disciplinare Tecnico.

### **Art. 40 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili i precedenti regolamenti in materia, nonché ogni norma comunale con esso contrastante.

Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme.